



**Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza**

---

**DELIBERAZIONE N. 30**

**Del 10.06.2026**

**OGGETTO:** Approvazione del “Regolamento per il conferimento di incarichi legali per la difesa e la rappresentanza giudiziale e stragiudiziale dell’Agenzia regionale dell’Abruzzo per la Committenza”; istituzione, formale costituzione e approvazione del nuovo “Albo autonomo e aperto dei professionisti legali esterni di AREACOM” con contestuale recepimento e pubblicazione dell'elenco dei professionisti già censiti; approvazione del modello di istanza per i nuovi inserimenti e modalità di regolarizzazione specialistica dinamica.

Il giorno 10 del mese di giugno dell'anno 2026 presso la sede dell’AREACOM – Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza,

**IL DIRETTORE GENERALE**

Avv. Donato Cavallo, Direttore Generale Areacom, nominato con D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021, ha adottato la seguente Deliberazione:

**VISTA** la Legge Regionale n. 25 del 14 marzo 2000, relativa alla “Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici” e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante “Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionali e modifiche alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25”;

**VISTA** la L.R. n. 25 del 06.06.2023 ad oggetto “Riordino del comparto della Committenza della Regione Abruzzo”;

**VISTA** la L.R. 6 Febbraio 2025 n. 3 - "Modifiche a leggi regionali, proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni", pubblicata sul BUR speciale n. 37 del 07.02.2025;

**VISTA** la Deliberazione n. 3 del 29.01.2024 che approva il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di AreaCom”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), con specifico riguardo all'art. 13 (commi 2 e 5), all'art. 49 per il principio di rotazione, all'art. 50 per le procedure semplificate sotto soglia, all'art. 56 e all'Allegato II.14 per i servizi esclusi e gli incarichi di patrimonio legale, nonché agli articoli 1, 2 e 3 relativi ai principi fondamentali di risultato, fiducia e accesso al mercato;

**VISTA** la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), con particolare riferimento all'articolo 13, relativo alla determinazione del compenso e all'obbligo di trasparenza, e all'articolo 13-bis;

**VISTO** l’articolo 19-quaterdecies, comma 3, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172), il quale stabilisce inequivocabilmente che la Pubblica Amministrazione “garantisce il principio dell’equo compenso” nel rapporto con la generalità dei professionisti;

**VISTA** la Legge 21 aprile 2023, n. 49, in materia di "Disposizioni sulle prestazioni professionali degli avvocati e sull'applicazione del principio dell'equo compenso";

**VISTO** il Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37 e successivi aggiornamenti), concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;

**VISTE** le Delibere ANAC n. 584 del 19 dicembre 2023, n. 188 del 17 aprile 2024 e n. 524 del 22 dicembre 2025 in materia di digitalizzazione integrale dei contratti pubblici, obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e modalità di acquisizione del codice CIG per l'affidamento dei patrocini legali;

**VISTO** il Codice Deontologico Forense e i relativi obblighi di indipendenza e decoro nell'esercizio della professione, con specifico riguardo all'art. 37;

**RILEVATO**, sotto il profilo della contrattazione collettiva, che i rinnovi del CCNL Comparto Funzioni Locali (artt. 16, 34, 82) e del CCNL Area Funzioni Locali (artt. 12, 28, 41) siglati a febbraio 2026 definiscono un quadro normativo iperspecializzato per le avvocature interne delle Pubbliche Amministrazioni, introducendo stringenti tutele organizzative, coperture assicurative obbligatorie e precisi tetti alle modalità di liquidazione dei compensi professionali (propine legali);

**DATO ATTO** della totale assenza nella pianta organica di AREACOM di strutture stabili di Avvocatura interna formalmente istituite, nonché di personale dipendente inquadrato in profili professionali legali e posizioni contrattuali coerenti che consentano — ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 247/2012 e dei vigenti accordi collettivi del 2026 — l'iscrizione nell'Elenco Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici presso il competente Ordine Forense e il legittimo esercizio dello *ius postulandi* in favore dell'Agenzia;

**CONSIDERATO** che l'Agenzia Regionale per la Committenza (AREACOM) opera quale Soggetto Aggregatore e Centrale di Committenza della Regione Abruzzo, strutturando e gestendo procedure d'appalto di rilievo strategico e ad elevatissimo impatto economico, con particolare riferimento ai settori della spesa sanitaria (macro-lotti di farmaci e dispositivi medici), dei servizi ICT e delle forniture, servizi e lavori comuni a vantaggio delle Aziende Sanitarie Locali e degli Enti regionali e territoriali;

**CONSIDERATO** che la straordinaria complessità e la delicatezza del contenzioso giurisprudenziale che investe l'Agenzia — i cui esiti possono riflettersi direttamente sulla stabilità del bilancio regionale e sulla continuità dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) — impongono una tutela giudiziale tempestiva, qualificata e caratterizzata da un'altissima specializzazione tecnica nelle diverse branche del diritto amministrativo, civile, eurounitario e del lavoro;

**VISTE:**

1. la nota inviata dall'Agenzia prot. n. 424 del 30 gennaio 2020 con la quale veniva richiesto il patrocinio legale in favore dell'Ente all'Avvocatura Regionale della Regione Abruzzo o, in subordine, la possibilità di avvalersi del patrimonio dell'Avvocatura dello Stato;
2. la nota di riscontro dell'Avvocatura Regionale della Regione Abruzzo prot. n. 35525 del 6 febbraio 2020, con la quale è stata evidenziata l'impossibilità oggettiva e normativa per la stessa di assumere il patrocinio degli enti strumentali e delle agenzie regionali, rilevando quale motivo ostativo il costante orientamento della Corte Costituzionale che sancisce il divieto imposto agli enti dipendenti dalle Regioni di avvalersi del patrocinio della stessa Avvocatura regionale;
3. l'assenza di riscontro da parte dell'Avvocatura dello Stato alla predetta istanza, inoltrata per conoscenza, permanendo a tutt'oggi priva di esito e determinando l'impossibilità per l'Agenzia di attivare tale canale di difesa istituzionale, fermo restando che l'assunzione della difesa da parte della stessa per enti non statali rappresenta una mera facoltà autorizzata da specifiche disposizioni di legge;

**RICHIAMATI:**

- Il Decreto n. 2 del 14/1/2021 relativo alla costituzione di un elenco di professionisti qualificati per l'affidamento di incarichi di supporto al RUP con profilo amministrativo/contabile e con profilo tecnico/giuridico/legale;
- La deliberazione n. 47 in data 15.11.2024 con la quale è stata approvata il “Disciplinare per il conferimento degli incarichi Legali per la difesa e la rappresentanza giudiziale e stragiudiziale dell’Agenzia regionale dell’Abruzzo per la Committenza”;
- La determinazione n. 7 del 18.03.2026 avente ad oggetto “Secondo aggiornamento anno 2026 elenco di professionisti qualificati per l'affidamento di incarichi professionali. Approvazione e pubblicazione”;

**VISTO** il parere legale reso in data 10.12.2025 (prot. n. 0005269/25) in materia di conferimento di incarichi legali dall'Avvocato Eugenio Galluppi, incaricato di garantire l'assistenza e il supporto legale al Direttore sulla base di apposito accordo quadro biennale, le cui risultanze e indirizzi operativi vengono fatti propri dall’Agenzia e integrati nel presente provvedimento;

**DATO ATTO** che finora, per il conferimento degli incarichi legali per l’assistenza e il patrocinio legale in giudizio, l’Organo di indirizzo politico dell’Agenzia (Direttore) ha stabilmente optato per la strada della *locatio operis* e dell’affidamento diretto ad un singolo professionista, ritenendo tale attività — in quanto strettamente collocata nel peculiare contesto dell'amministrazione della giustizia e fondata sull'istituto civilistico del contratto d'opera professionale (ex art. 2230 c.c.) — al di fuori del campo d'applicazione ordinario dei contratti pubblici;

**CONSIDERATA** l’opportunità di procedere a un organico, specifico e definitivo adeguamento della disciplina interna regolamentare dedicata al conferimento degli incarichi legali esterni di AREACOM, al fine di conciliare la tutela dell'*intuitu personae* con procedure interne che garantiscano la trasparenza, la parità di trattamento e una strutturata applicazione del principio di rotazione;

**CONSIDERATO** che l’articolo 13, commi 2 e 5, del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce chiaramente che i “contratti esclusi” (tra cui i servizi legali di cui all’art. 56 e Allegato II.14) sono comunque pienamente e inderogabilmente soggetti ai principi fondamentali di cui al Libro I, Titolo I dello stesso Codice, i quali includono i principi di risultato (art. 1), fiducia (art. 2), accesso al mercato e concorrenza (art. 3), imparzialità e trasparenza;

**RILEVATO** che, per effetto del sopra richiamato quadro normativo, anche per i patrocini legali “esclusi” l’amministrazione, pur non essendo tenuta allo svolgimento di una gara in senso stretto (procedura concorsuale ordinaria), è comunque tenuta a osservare modalità organizzative predefinite che consentano di scegliere il difensore nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e rotazione;

**CONSIDERATO** che l’applicazione del principio dell’Equo Compenso, originariamente sancito dall'art. 19-*quaterdecies*, comma 3, del D.L. n. 148/2017 (conv. in L. n. 172/2017) e successivamente rafforzato dalla Legge n. 49/2023, costituisce un obbligo vincolante, assoluto e insindacabile per le Pubbliche Amministrazioni — le quali sono tenute a "garantire" tale principio nei rapporti con i professionisti — escludendo in radice qualsiasi discrezionalità o facoltà dell'Ente di derogarvi, a presidio della dignità decorosa della professione forense e della qualità della prestazione specialistica resa;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell’articolo 13 della Legge n. 247/2012, il compenso professionale deve essere obbligatoriamente pattuito per iscritto al momento del conferimento dell’incarico e che il professionista è tenuto, nel rispetto del superiore principio di trasparenza, a rendere noto per iscritto il livello di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni circa gli oneri ipotizzabili; che, ai sensi del successivo art. 13-bis della medesima legge forense, l’equo compenso è quello strutturalmente “conforme” ai parametri ministeriali regolati dal D.M. n. 55/2014 (e s.m.i.), i quali fissano l’inderogabilità dei minimi tabellari, determinando che un compenso rientrante in detti parametri debba ritenersi *ex lege* come non iniquo;

**RICHIAMATA**, in materia di tutela tariffaria forense, la fondamentale sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 26 aprile 2023, n. 2084, la quale riafferma la piena, immediata e diretta vigenza del principio dell'equo compenso nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio dei loro poteri contrattuali, individuando nei parametri ministeriali minimi di cui al D.M. n. 55/2014 un limite imperativo insindacabile, non derogabile da logiche di mero contenimento o risparmio della spesa pubblica;

**RICHIAMATO** il quadro delle deliberazioni espresse dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di servizi legali, digitalizzazione degli affidamenti e tracciabilità dei flussi, e segnatamente:

- le Linee Guida ANAC n. 12 (Servizi Legali), le quali — con orientamento pienamente valido e applicabile anche sotto la vigenza del D.Lgs. n. 36/2023 — sanciscono espressamente come l'adozione di un elenco di professionisti preventivamente costituito risponda alle migliori pratiche di semplificazione e celerità, e che il risparmio di spesa non può rappresentare il criterio guida nelle scelte organizzative forensi;
- la Delibera ANAC n. 584 del 19 dicembre 2023 e la successiva Delibera ANAC n. 188 del 17 aprile 2024, che dettano la disciplina e i flussi informatici per la digitalizzazione e l'acquisizione del CIG tramite la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) per i contratti esclusi, inclusi i singoli patrocini legali;
- la Delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025, che fissa per l'anno 2026 le tabelle di contribuzione dovute all'Autorità e le relative soglie;

**VALUTATA**, ai fini dell'individuazione della migliore modalità di organizzazione dei predetti servizi legali, l'alternativa strategico-gestionale tra l'attivazione di una procedura di gara estesa al mercato per la stipula di un Accordo Quadro di servizi legali con un operatore economico e l'istituzione di un Albo autonomo e aperto finalizzato al conferimento di incarichi e alla stipula di contratti di patrocinio con i professionisti idonei iscritti;

**RILEVATO** che la presente deliberazione comporta invarianza finanziaria immediata, in quanto l'approvazione del Regolamento e la contestuale costituzione e approvazione dell'Albo non determinano l'insorgenza di impegni di spesa o flussi economici per AREACOM, i quali si manifesteranno esclusivamente a valle e al bisogno, all'atto del formale conferimento dei singoli contratti di patrocinio agganciati alle effettive necessità di difesa giudiziale;

**CONSIDERATO** che, sotto il profilo del diritto sovranazionale, la stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 6 giugno 2019 (Causa C-264/18) — i cui contenuti si impongono in forza del principio per cui le sentenze interpretative della Corte di Giustizia hanno una portata generale e prevalente sulle disposizioni incompatibili degli ordinamenti interni — ha espressamente affermato che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale, ai sensi della direttiva 2014/24/UE, in quanto radicalmente diversi da ogni altro contratto;

**RILEVATO** che la citata Corte di Giustizia UE ricollega tale esclusione al fatto che le prestazioni legali possono essere rese «solo nell'ambito di un rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza», ricollegando direttamente all'*intuitu personae* il principio della libera scelta del difensore e la fiducia assoluta tra cliente e avvocato, e derivandone la strutturale e oggettiva difficoltà di descrivere preventivamente e in modo astratto le qualità attese dal legale rappresentato;

**RILEVATO**, per l'effetto, che l'espletamento di una procedura di gara ordinaria per un Accordo Quadro di servizi legali da affidare sul mercato risulterebbe strutturalmente inefficiente, inadeguata e foriera di rischi gestionali per AREACOM, atteso che:

1. l'impianto normativo a tutela del decoro professionale (L. n. 247/2012, D.L. n. 148/2017 e L. n. 49/2023), integrato dalla sopra citata giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V, n. 2084/2023), impone il rispetto inderogabile dei parametri minimi ministeriali (D.M. 55/2014), neutralizzando di fatto i benefici delle gare al ribasso;

2. ricorrere a un Accordo Quadro rigido costringerebbe l'Agenzia a vincolarsi e affidarsi a una sola figura professionale o a un nucleo bloccato per l'intera durata del contratto, privando AREACOM della indispensabile e superiore facoltà ordinamentale di scegliere il patrocinatore più idoneo e scientificamente mirato per le liti via via nascenti;

**EVIDENZIATO** come l'esigenza di preservare l'inderogabilità dei minimi tariffari a presidio della qualità delle prestazioni professionali trovi solido aggancio anche nella giurisprudenza eurounitaria (Corte di Giustizia UE, Sez. IV, 4 luglio 2019, causa C-377/17, e sentenza 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04);

**CONSIDERATO** che l'impianto normativo a tutela dell'equità dei compensi trova perfetto e simmetrico riflesso sul piano dei doveri etico-professionali dei professionisti ordinistici (art. 37 del Codice Deontologico Forense);

**EVIDENZIATO** che AREACOM, per la sua intrinseca natura di Centrale di Committenza su scala regionale, gestisce macro-lotti (sanità, farmaci, ICT) il cui contenzioso presenta un rischio sistemico ad elevata specificità, i cui esiti impattano direttamente sulla stabilità del bilancio regionale e sulla continuità dei LEA sanitari; che tale scenario impone che l'Agenzia conservi la più ampia libertà ordinamentale di selezionare, tramite un'attività procedimentalizzata all'interno dell'Albo, il difensore dotato della più mirata competenza scientifica nello specifico settore oggetto di contestazione, libertà che verrebbe totalmente annullata dall'irrigidimento di un Accordo Quadro d'appalto;

**DATO ATTO** della necessità di assicurare un'effettiva, trasparente ed equa alternanza tra i legali coinvolti nelle procedure di affidamento dei singoli patrocini, al fine di prevenire posizioni di monopolio, escludere l'arbitrarietà degli affidamenti e presidiare i canoni costituzionali di imparzialità e legalità amministrativa (ex art. 97 Cost.);

**DATO ATTO** che la gestione degli affidamenti legali operata dall'Agenzia sin dall'insediamento della dirigenza dell'Area Legale, Affari Generali e Contenzioso si è stabilmente e rigorosamente uniformata a una strutturata prassi di pre-procedimentalizzazione, caratterizzata dalla previa e sistematica acquisizione dell'analitico preventivo scritto del professionista, dal controllo minuzioso sulla congruità economica e sul tassativo rispetto dei minimi tariffari inderogabili di cui alla Legge n. 49/2023 e dal D.M. n. 55/2014, garantendo piena e assoluta continuità sostanziale con i principi ordinamentali e deontologici recepiti nel nuovo testo regolamentare;

**VALUTATO** che l'istituzione e la contestuale formale costituzione del nuovo Albo autonomo e aperto, strutturato in distinte sezioni specialistiche per materia, rappresenta lo strumento organizzativo ottimale — pienamente validato dall'ANAC quale espressione delle migliori pratiche gestionali — in quanto concilia perfettamente il principio eurounitario dell'*intuitu personae* con l'esigenza di procedimentalizzazione trasparente richiesta dalla giustizia amministrativa;

**CONSIDERATO** che il nuovo Regolamento appositamente predisposto disciplina puntualmente le condizioni economiche degli incarichi stabilendo che, in applicazione della normativa vigente sull'Equo Compenso e della giurisprudenza vincolante (Cons. Stato n. 2084/2023), il compenso professionale deve essere pattuito per iscritto, previa trasmissione da parte del legale di analitico preventivo trasparente sul livello di complessità, e parametrato di norma sui valori minimi inderogabili previsti dalle tabelle ministeriali vigenti (D.M. 55/2014), fatto salvo il caso in cui la straordinaria complessità tecnica, l'eccezionale rilievo del contenzioso o la particolarità delle questioni giuridiche trattate ne giustificano l'applicazione in misura superiore (valori medi o massimi); stabilendo altresì che tale maggiore determinazione economica deve essere analiticamente documentata e motivata dalla struttura legale in sede di istruttoria e preventivamente approvata dall'Agenzia in sede di formale conferimento;

**CONSIDERATO** che, sotto il profilo procedurale e in aderenza alle concrete esigenze gestionali dettate dalla perentorietà dei termini processuali, l'affidamento del patrocinio urgente può articolarsi mediante una scansione cronologica flessibile che legittima, in prima battuta, l'immediato rilascio al professionista della procura alle liti firmata dal legale rappresentante

dell'Ente per consentire l'istantanea costituzione e tutela giudiziale nei termini di legge, a cui farà seguito, non appena conclusi i relativi tempi tecnici istruttori, l'adozione del formale atto amministrativo di conferimento dell'incarico, ed infine la sottoscrizione del relativo contratto di patrocinio (disciplinare); fermo restando che il predetto contratto, una volta perfezionato, avrà efficacia retroattiva a valere dal momento iniziale del rilascio della procura e dello svolgimento della prima attività difensiva;

**CONSIDERATO** che l'Agenzia ha già provveduto, mediante procedure ad evidenza pubblica culminate nel Decreto n. 2/2021 e nei successivi aggiornamenti (da ultimo la determinazione n. 7 del 18.03.2026), a costituire e consolidare un ampio elenco di professionisti qualificati per il profilo "tecnico-giuridico/legale", i quali hanno già reso dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti generali di moralità e di idoneità professionale;

**RILEVATA** la superiore esigenza di garantire la massima tempestività, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, evitando la duplicazione di gravosi procedimenti di pubblicazione di nuovi avvisi d'istituzione, ricezione e successiva istruttoria di massa delle istanze, idonei a generare inutili rallentamenti nell'immediato avvio della nuova disciplina regolamentare d'urgenza;

**RITENUTO** pertanto, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici e di continuità dell'azione dell'Agenzia, di procedere in questa sede alla formale costituzione e approvazione del nuovo Albo disponendo il transito automatico e immediato di tutti i professionisti legali che, alla data di assunzione del presente provvedimento, risultano già censiti, verificati e utilmente inseriti nella sezione "giuridico/legale" del preesistente elenco ex Decreto n. 2/2021 (e s.m.i.);

**RITENUTO** necessario, a tutela della certezza del diritto e dell'esatta ricognizione delle posizioni soggettive, individuare e blindare detti professionisti mediante il recepimento definitivo dei loro nominativi all'interno del nuovo Albo, la cui prima configurazione strutturale ed effettiva viene approvata e pubblicata in allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "B", fotografando stabilmente la platea dei beneficiari del transito alla data odierna, con iscrizione provvisoria e generalizzata nelle sezioni del nascente "*Albo autonomo e aperto dei professionisti legali esterni di AREACOM*";

**CONSIDERATO** che, al fine di garantire la necessaria specializzazione tecnica senza ingessare preventivamente gli uffici con pesanti adempimenti di rito, la puntuale allocazione dei professionisti di cui all'Allegato B nelle singole sezioni specialistiche avverrà in modalità dinamica, progressiva ed economica, ovvero all'atto della prima convocazione, contatto o interpello utile ai fini del concreto conferimento del patrocinio, sede in cui il professionista sarà tenuto a dichiarare formalmente l'opzione per le sezioni specialistiche di elezione, nei limiti regolamentari, coerente con il proprio curriculum professionale;

**CONSIDERATO** che, contestualmente alla costituzione del nuovo Albo e all'approvazione del primo elenco dei transitati, si rende necessario approvare formalmente il modello ufficiale di domanda/istanza per l'inserimento, allegato sotto la lettera "C", al fine di consentire l'immediato, paritario e costante accesso al mercato per tutti i professionisti non precedentemente censiti e non inclusi nell'Allegato B;

**CONSIDERATO** che la formale e individuale comunicazione via posta elettronica certificata (PEC) del presente provvedimento e dei relativi allegati (Regolamento, Albo costituito ed Elenco candidati transitati) a ciascuno dei professionisti inseriti nel citato Allegato B risponde a superiori canoni di trasparenza dell'azione dell'Agenzia e assicura la piena ed effettiva conoscibilità delle nuove regole di ingaggio della stessa Agenzia, oltre a determinare la certezza giuridica dei termini decadenziali;

**PRECISATO** che la natura di Albo "aperto" viene in ogni caso strutturalmente preservata, restando salva la facoltà per i professionisti non precedentemente censiti e non inclusi nell'Allegato B di presentare istanza di inserimento in qualsiasi

momento secondo le modalità previste dal Regolamento e utilizzando l'apposito modello approvato, garantendo così il costante, fluido e paritario accesso al mercato;

**PRECISATO** che l'approvazione del Regolamento e la costituzione dell'Albo in oggetto non richiedono l'attivazione di codici CIG né oneri contributivi verso l'ANAC, in quanto attività ricognitiva e istitutiva interna priva di spesa, fermo restando che gli obblighi di digitalizzazione (estrazione CIG ex Delibere n. 584/2023 e n. 188/2024) e di contribuzione (ex Delibera n. 524/2025) graveranno sulla struttura competente esclusivamente all'atto del formale affidamento del singolo patrocinio e della stipula del relativo contratto;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere all'approvazione del citato *“Regolamento per il conferimento di incarichi legali per la difesa e la rappresentanza giudiziale e stragiudiziale dell’Agenzia regionale dell’Abruzzo per la Committenza”*, alla contestuale formale costituzione e approvazione del relativo Albo con annesso primo elenco dei professionisti transitati, nonché all'approvazione del modello di istanza per i nuovi inserimenti, secondo i testi allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

### **DELIBERA**

- 1. di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa e a presidio della legittimità degli atti e del rispetto dei doveri di trasparenza forense, il *“Regolamento per il conferimento di incarichi legali per la difesa e la rappresentanza giudiziale e stragiudiziale dell’Agenzia regionale dell’Abruzzo per la Committenza”*, allegato al presente atto sotto la lettera **“A”** per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2. di istituire, costituire formalmente e approvare** il nuovo *“Albo autonomo e aperto dei professionisti legali esterni di AREACOM”*, articolato in sezioni specialistiche per materia, quale strumento organizzativo deputato alla procedimentalizzazione degli affidamenti dei servizi legali esclusi di cui all'art. 56 e Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. L'Albo così costituito opererà mediante il previo esame dei curricula, la verifica dell'assenza di incompatibilità, l'acquisizione del preventivo scritto e l'applicazione di un trasparente principio di rotazione, in perfetta aderenza alle Linee Guida ANAC n. 12, salvaguardando i principi di *intuitu personae* e massima riservatezza stabiliti dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 6 giugno 2019, C-264/18) ed evitando la rigida inefficienza di un Accordo Quadro d'appalto;
- 3. di stabilire ed approvare**, per le superiori ragioni di efficacia ed economia procedimentale espresse in premessa, che l'*“Albo autonomo e aperto dei professionisti legali esterni di AREACOM”* viene effettivamente e strutturalmente costituito in questa sede mediante il recepimento definitivo e il transito automatico in blocco di tutti i professionisti legali che, alla data di assunzione del presente provvedimento, risultano già censiti e utilmente inseriti nell'elenco istituito ai sensi del Decreto n. 2/2021 (e successivi aggiornamenti) per la sezione "giuridico/legale", approvando e pubblicando l'elenco nominativo complessivo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera **“B”** per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4. di approvare** formalmente, ai fini della pubblicazione, il **Modello di istanza/domanda per il nuovo inserimento all'Albo professionisti esterni**, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera **“C”** per costituirne parte integrante e sostanziale, volto a disciplinare e consentire l'accesso in modalità telematica ai professionisti non precedentemente censiti;
- 5. di dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa immediati né flussi finanziari a carico del bilancio dell'Agenzia, sorgendo l'obbligazione economico-finanziaria e la connessa tracciabilità esclusivamente all'atto dell'affidamento dei singoli patrocini legati al reale fabbisogno difensivo dell'Agenzia;
- 6. di stabilire** che le condizioni economiche dei singoli contratti di patrocinio saranno strutturate in conformità alle previsioni del Regolamento approvato, il quale impone la pattuizione scritta del compenso al momento del

conferimento dell'incarico, basata su un preventivo trasparente del professionista che dettagli il livello di complessità dell'affare (ex art. 13 L. 247/2012), e l'applicazione di compensi parametrati di norma sui valori minimi inderogabili stabiliti dalla normativa vigente in materia di Equo Compenso e dal D.M. 55/2014 — in aderenza alla vincolante statuizione sul punto espressa dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 2084/2023 — fatto salvo il caso in cui la straordinaria complessità del contenzioso, analiticamente motivata dalla struttura legale, ne giustifichino l'adeguamento a parametri superiori (valori medi o massimi), previa formale e preventiva approvazione da parte dell'Agenzia, escludendo qualsiasi forma di ribasso d'asta o logica di risparmio di spesa fine a se stessa (in conformità alle Linee Guida ANAC n. 12);

7. **di dare atto** che l'elenco istituito ai sensi del Decreto n. 2/2021 (e s.m.i.) resta pienamente vigente e valido per tutti i profili professionali non legali (tecnici, amministrativi e contabili di supporto al RUP), nonché per la gestione del contenzioso pregresso già formalmente affidato;
8. **di dare mandato** al dirigente dell'Area Legale, Affari Generali e Contenzioso di procedere alla predisposizione del nuovo schema di contratto di patrocinio (disciplinare d'incarico) che regolerà i rapporti tra il legale e l'Agenzia, stabilendo che, in caso di motivate e documentate ragioni di estrema urgenza collegate alla pendenza di perentori termini processuali, la sottoscrizione del predetto contratto e l'atto formale di conferimento dell'incarico possano avvenire successivamente al preliminare rilascio della procura alle liti da parte del legale rappresentante; stabilendo espressamente che il medesimo contratto, una volta sottoscritto dalle parti, avrà efficacia retroattiva e decorrenza economica/giuridica a valere dalla data dell'atto iniziale di rilascio della procura o dall'effettivo avvio dell'attività difensiva d'urgenza;
9. **di disporre** che l'assegnazione puntuale dei professionisti inseriti nel citato Allegato B alle specifiche sezioni specialistiche individuate dal Regolamento (Allegato A) avvenga secondo un criterio di regolarizzazione dinamica e progressiva. Pertanto, all'atto della prima convocazione, contatto o interpello finalizzato all'affidamento di un patrocinio ordinario o d'urgenza, la struttura competente acquisirà formale istanza con cui il legale individuerà le sezioni specialistiche, nei limiti regolamentari, in cui richiede l'inserimento definitivo, allegando il proprio curriculum aggiornato e confermando la continuità dei requisiti dichiarati;
10. **di dare atto** che l'Albo mantiene la sua natura strutturale di elenco aperto, consentendo in qualunque momento l'inoltro di nuove domande di iscrizione da parte di professionisti esterni non precedentemente censiti e non inclusi nell'Allegato B, le quali verranno istruite ed esaminate dalla struttura competente con cadenza periodica tramite l'apposito modello allegato (Allegato C), garantendo la piena aderenza ai principi eurounitari di concorrenza, trasparenza e non discriminazione;
11. **di dare atto, altresì**, che tale gestione e popolamento dell'Albo non soffre alcun deficit di tutela o di trasparenza competitiva, essendo gli uffici già stabilmente orientati a una rigorosa procedimentalizzazione interna che impone, per ogni singolo affidamento operato, la previa acquisizione dell'analitico preventivo scritto del professionista e la strutturazione del compenso nel tassativo rispetto dei minimi tariffari inderogabili previsti dalla Legge n. 49/2023 e dal D.M. n. 55/2014, in perfetta e totale continuità sostanziale con i principi ordinamentali introdotti dal Regolamento approvato con il presente provvedimento;
12. **di dare mandato** al dirigente dell'Area Legale, Affari Generali e Contenzioso l'esecuzione di tutti gli adempimenti successivi alla presente deliberazione, disponendo che le procedure di digitalizzazione della PCP, l'estrazione dei CIG e l'applicazione delle tabelle di contribuzione ANAC vengano eseguite (secondo i dettami delle Delibere ANAC n. 584/2023, n. 188/2024 e n. 524/2025) solo ed esclusivamente all'atto del formale conferimento dei singoli incarichi di difesa e della contestuale stipula del relativo contratto di patrocinio;

13. **di demandare** all'Area competente l'adozione di ogni atto gestionale e di coordinamento necessario a dare piena attuazione alle attività istruttorie connesse al funzionamento e all'aggiornamento progressivo del nuovo Albo professionale;
14. **di procedere** alla formale e individuale notifica del presente provvedimento e dei relativi allegati, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), a ciascuno dei professionisti legali inseriti nell'Albo ai sensi del precedente punto 3 e puntualmente individuati nell'Allegato B, al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza forense, la piena cognizione delle nuove modalità regolamentari e la certezza dei termini decadenziali;
15. **di disporre la pubblicazione** della presente deliberazione in forma integrale sul sito istituzionale di AREACOM (all'indirizzo [www.areacom.regione.abruzzo.it](http://www.areacom.regione.abruzzo.it)) all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", unitamente al Regolamento (Allegato A), al nuovo Albo strutturato contenente l'elenco dei professionisti già censiti (Allegato B) e al modello di istanza per i nuovi ingressi (Allegato C), ai fini della generale conoscibilità e per il decorso dei termini di legge.

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.*

**L'Estensore**

*(Dott.ssa Claudia Valsesia)*  
*firmato elettronicamente*

**L'Istruttore**

*(Dott.ssa Claudia Valsesia)*  
*firmato elettronicamente*

**Il Dirigente dell'Area AA.GG, Legali e Contenzioso**

*(Dott. Claudio Sciorilli Borrelli)*  
*firmato digitalmente*

**Il Direttore Generale**

*(Avv. Donato Cavallo)*  
*firmato digitalmente*

**ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO**

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'AreaCom nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente".

**Il Dirigente dell'Area AA.GG, Legali e Contenzioso**

*(Dott. Claudio Sciorilli Borrelli)*  
*firmato digitalmente*